



COMUNE DI BERGANTINO

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BERGANTINO PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022 CIG: ZA629C08EC

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto la gestione del servizio di consulenza e intermediazione (brokeraggio) in materia assicurativa, a favore del Comune di Bergantino, da affidare ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker", ai sensi del D.Lgs.vo n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP e nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs.vo n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e s.m.i.

2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

· RISCHIO ASSICURATIVO

a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi in capo all'Ente e delle relative coperture assicurative;

· PROGRAMMA ASSICURATIVO

b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;

c) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;

d) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo;

e) comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni;

f) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.

· SINISTRI

g) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;

h) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; in questo ambito, si richiede l'assistenza all'impianto di un servizio di gestione interna dei sinistri in franchigia e l'assistenza, quando necessario, all'interno dello stesso;



COMUNE DI BERGANTINO

i) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);

j) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

· GARE

k) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;

l) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;

· FORMAZIONE DEL PERSONALE

m) aggiornamento e formazione del personale dell'ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'affidamento del servizio oggetto dell'appalto avrà **durata triennale**, con decorrenza dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, **rinnovabile per altri anni due**.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ENTE

Il Comune si obbliga a:

a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;

b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, per altro non vincolante per l'Ente;

c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;

d) inserire la clausola broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO E DIVIETI

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza



COMUNE DI BERGANTINO

nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Il Broker dovrà mantenere per tutta la durata dell'incarico apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110, comma 3 e all'art. 112, comma 3 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con un massimale pari ad almeno Euro 2.000.000 (duemilioni) e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta.

Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Accettando il capitolato il Broker si impegna a fornire all'Ente le conoscenze ed informazioni utili all'efficiente svolgimento del servizio assicurativo.

Al Broker è vietato:

- 1) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- 2) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito consenso;
- 3) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il Broker si obbliga a presentarsi presso la struttura dell'Ente il giorno successivo alla richiesta dello stesso.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle Compagnie assicuratrici.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e si



COMUNE DI BERGANTINO

obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 113 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 75 del citato Decreto Legislativo.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del Servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. La restituzione della cauzione avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del Broker.

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALI

L'Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio. L'Ente si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico al Broker con preavviso di 60 (sessanta) giorni qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:



COMUNE DI BERGANTINO

- Euro 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- Euro 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge italiana. Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il foro di Rovigo.